Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)

AREA N. 2 – TECNICA-MANUTENTIVA–TERRITORIO
SERVIZIO N. 2 – URBANISTICA-TERRITORIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
****

ORDINANZA N. 50 DEL 16.05.2022

Oggetto: DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLO SPECCHIO D'ACQUA E SULL'ARENILE DI PIETRAPAOLA PER L'ANNO 2022.

****

IL SINDACO

PREMESSO CHE per la stagione estiva 2022 è necessario disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Pietrapaola;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", come da ultimo emendata con L.R. n. 8/2022 del 15/04/2022;
VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico – ricreativa;
VISTI gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA l'Ordinanza n. 36/2017 del 07/06/2017 recante "**Disciplina della Sicurezza balneare nel circondario marittimo di Corigliano Calabro**" per l'anno 2017, emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano e trasmessa a mezzo pec l'8/06/2017, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1981/17 del 09/06/2017, a tutt'oggi vigente;
VISTO il T.U. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO l'art. 650 c. p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");
DATO ATTO dell'avvenuta adozione del **Piano Comunale di Spiaggia**, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2016;
RITENUTO di emanare specifiche disposizioni al fine di garantire l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa comunale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione dell' Amministrazione Comunale ed in sinergia con le altre Autorità preposte;
PRECISATO CHE, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare quelle contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime competenti in materia;
VISTE E RICHIAMATE ANCHE:

- l'ordinanza 1° aprile 2022 del Ministro della Salute, recante "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, affinché continui e si assicuri, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ed in particolare le attività turistiche e ricettive, nell'apposita sezione "*Spiagge e stabilimenti balneari"*;
- la circolare della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, Area Urbana Corigliano Calabro, recante ad oggetto "prot. 9133 del 28.04.2022 – Stagione Balneare 2022";

TENUTO CONTO della necessità di garantire l'adeguata informazione in merito al rispetto del distanziamento fisico ed evitare possibili assembramenti al fine di assicurare agli operatori e agli utenti la dovuta sicurezza;

Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

CONSIDERATO CHE le disposizioni di cui al presente provvedimento, nel disciplinare la stagione balneare 2022, regolano anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblica, ivi comprese quelle conseguenti alla possibile necessità di consentire il rapido deflusso dalla battigia in caso di emergenze;
RITENUTO, all'eventuale necessità, di dare previa comunicazione al Prefetto, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del TUEL;
FERMA restando la competenza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro, che con propria Ordinanza provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;
PRESO ATTO dell'**ALLEGATO** alla citata Ordinanza del Ministro della Salute, recante "*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*", di cui alla nota della Conferenza delle Regioni prot. n. 2384/COV19 nella medesima data del 1° aprile 2022;

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività connesse, svolte durante la corrente stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Pietrapaola.
La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre 2022.
Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno tre mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.
Il servizio di salvamento deve essere garantito secondo quanto stabilito nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2017, sopra precisata, emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano e rinvenibile sull'Albo on-line della stessa autorità alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale:
https://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro/Documents/ORDINANZA%20SICUREZZA%20BALNEARE%20CP%20CORIGLIANO.pdf

ART.2 – ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA' – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO.
Al fine di evitare sovrapposizione sulle competenze e confusione per i concessionari e l'utenza, per quanto attiene alle definizioni e disposizioni del presente titolo si rinvia agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 36/2017.

ART. 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'.
Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, anche con riferimento al Piano Spiaggia adottato e nell'eventualità di rilascio di Concessioni Demaniali Marittime Temporanee/Stagionali per la corrente stagione balneare, la cui indicazione potrà essere accertata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, è vietato:
a) occupare la fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia che deve essere lasciata libera da ingombri (es. ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc.), per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso;
b) nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le 8,00 e le 20,00 è altresì vietato:

- lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;

Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

- gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. Ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
- esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali e di altri enti eventualmente competenti;
- posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- distendere o tinteggiare reti da pesca;
- effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere;
- realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizi per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
- realizzare qualsiasi opera, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente;
- effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute, compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall' Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione.

Per quant'altro qui non previsto si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Marittima Competente (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro).

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari e di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ogni stabilimento deve essere provvisto di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
Per quant'altro qui non richiamato si rinvia all'art. 8 dell'Ord. n. 36/2017 della CP Corigliano Calabro.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta relativamente agli obblighi per "l'assistente bagnante", alle cui competenze e responsabilità si rinvia con specifico riferimento all'art. 9 della medesima ordinanza di cui sopra.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.
Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia – al fine di garantire l'accesso al mare e la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.
Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione completa della data di inizio lavori al Comune di Pietrapaola – Area Tecnica Servizio 2, allegando relazione tecnica della tipologìa dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.
A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.
Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Locale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.
L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.
FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – II concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
II numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 5 tra le file e mt. 5 tra ombrelloni della stessa fila.
E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.
È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

ART. 4/BIS – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - RISPETTO DELLE "LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI" (STRALCIO: "ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE – PARAGRAFO SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI).
E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui al presente articolo che puntualmente vengono riportate nell'allegato "A" alla presente.

ART. 5 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA
I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la **check-list** allegata alla Ordinanza della Capitanerìa di Porto di Corigliano Calabro n. 36/2017 del 7/06/2017, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro e il Comune di Pietrapaola – Ufficio Tecnico delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 6 – EMERGENZE IN MARE E SULLE SPIAGGE
Si ribadisce che è possibile segnalare qualunque *emergenza in mare e/o sulle spiagge al fine di consentire un tempestivo intervento da parte dell'Autorità marittima con il primario obiettivo di garantire la salvaguardia della vita umana in mare* chiamando uno dei seguenti recapiti:

- 0983/858211 (centralino Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano) per segnalazione situazioni di pericolo/inquinamento in spiaggia in assenza di una forza di Polizia Locale;
- Via radio sul canale 16 VHF per attività di soccorso in mare/inquinamento dell'ambiente marino;
- Tramite l'ufficio Locamare Cariati – tel. 0983/91706;
- **"Numero Blu" 1530** della Guardia Costiera, gratuitamente a mezzo linea sia fissa che mobile, in caso di emergenza in mare/inquinamento dell'ambiente marino.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente Ordinanza verrà inviata alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, all'ufficio Locamare Cariati, alla Polizia Locale-sede, alla Stazione dei Carabinieri di Mandatoriccio, al momento aggregata a Scala Coeli, all'ufficio amministrativo contabile-sede, ciascuno per le proprie competenze, nonché a tutti i concessionari del demanio marittimo.
E' pubblicata all'Albo on-line del Comune al seguente link: http://www.comune.pietrapaola.cs.it/index.php?action=index&p=465)
e sul sito internet istituzionale (http://www.comune.pietrapaola.cs.it/), nonché affissa nei soliti luoghi di maggiore frequentazione da parte dei cittadini e turisti vacanzieri, in particolare lungo la spiaggia. E' fatto altresì obbligo a ciascun concessionario di esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo, ancora, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza e tutte le norme di richiamo in essa contenute. Gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e Amministrativa sono incaricati dell'esecuzione di questo provvedimento nelle forme di Legge. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per il quale sarà fatta denuncia alla competente A.G., per le violazioni delle disposizioni sopra previste saranno puniti con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U. EE. LL. di cui al decreto Legislativo n. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00 fatte salve le violazioni già direttamente disciplinate dal legislatore per le quali si applicherà la sanzione prevista per il caso specifico.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della regione Calabria entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza medesima che è immediatamente esecutiva.

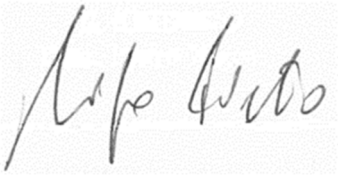
Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

Il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Luigi Iozzolino, raggiungibile al seguente recapito: 0983 - 994013 int. 9, oppure al seguente indirizzo di p.e.c.: utcedilizia.pietrapaola@asmepec.it .

Pietrapaola 16.05.2022

Il sindaco
(Dott. Pietro Nigro)





Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

(All. "A")

NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2

"**LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI**" di cui alla NOTA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI N. 2384/COV19 DEL 1° APRILE 2022 E ORDINANZA MINISTRO SALUTE IN PARI DATA.

***

Premessa.

1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.

2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.

3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta un'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente
te integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in con-siderazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.

5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non en-trano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associa-zioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, pur-ché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell'epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE – (STRALCIO)

Spiagge e stabilimenti balneari.

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.

Comune di Pietrapaola - Via Roma n. 55 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - P.I. n. 03399400781
Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it – peo: sindaco@comune.pietrapaola.cs.it- posta elettronica certificata: sindaco.pietrapaola@asmepec.it
Dati per fatturazione elettronica: Codice Univoco ufficio UF9527 – pec: protocollogenerale.pietrapaola@asmepec.it

- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

- Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

